

(N. 2512-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERLINGUER, BOCCASSI, ALBERTI** Giuseppe, **PIERACCINI, MASTINO, FIORE, BITOSI, PALUMBO** Giuseppina, **BEI Adele, CORTESE, ZANARDI, LABRIOLA, VENDITTI, LAZZARINO, GRISOLIA, MERLIN** Angelina, **TALARICO, JANNELLI** e **MONTAGNANA** Rita

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1953

Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — L'onorevole Berlinguer insieme con altri onorevoli colleghi si era fatto promotore di due disegni di legge, il n. 2514 e l'attuale n. 2512 ambedue tendenti al miglioramento del trattamento economico dei tubercolotici, contemplante l'uno i tubercolotici assistiti in regime assicurativo, l'altro, il presente, i tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.

La 10^a Commissione chiamata all'esame del primo in sede deliberante, pur accogliendo in linea di massima l'iniziativa dei proponenti, formulò e approvò un piano di provvidenze

tendenti alla soluzione dei tre fondamentali problemi che pesano sull'esistenza dei tubercolotici:

assistenza alle famiglie dei ricoverati in luogo di cura;

assistenza post-sanatoriale con l'intento di mantenere e consolidare lo stato di guarigione;

reinserimento dei guariti nella vita del lavoro.

Sembrerebbe logico che l'attuale disegno di legge contemplante i tubercolotici assistiti dai

Consorzi antitubercolari dovesse essere guardato con gli stessi intendimenti e riformato seguendo analoghe direttive. Senonchè il problema qui si presenta sotto aspetti differenti e in un quadro estremamente complesso.

Gli Enti deputati all'assistenza dei tubercolotici non assicurati sono molteplici e non sempre con compiti ben definiti. A lato dei Consorzi provinciali che operano sotto la guida e con il contributo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità sono: l'E.N.P.A.S. per i dipendenti statali; l'I.N.A.D.E.L. per i dipendenti degli Enti locali; l'E.N.A.O.L.I. per gli orfani dei lavoratori; l'O.N.I.G. per i tubercolotici di guerra; i Comuni per gli iscritti negli elenchi dei poveri; il Ministero della giustizia per i carcerati; il Ministero della difesa per le Forze armate . . .

La popolazione abbisognevole di assistenza non inquadrata nell'assicurazione obbligatoria è la più eterogenea: inizia con gli iscritti negli elenchi dei poveri dei Comuni, prosegue con i disoccupati, i pensionati, i lavoratori non assicurati per incuria o per ignoranza, gli assicurati che non hanno ancora maturato i requisiti per l'assistenza antitubercolare, le vedove, tutta la numerosa schiera degli improduttivi, per concludersi con gli studenti universitari e con i dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

In complesso passano annualmente presso i Dispensari antitubercolari 90.000 unità. Circa la metà di questi rientrano nel regime assicurativo; dei restanti tutti coloro che non possono ripetere diritti da particolari Enti e tutti coloro che tali diritti hanno perduto per superamento dei limiti di tempo contemplati nei singoli regolamenti battono alle porte dei Consorzi antitubercolari. Il fatto in sè avrebbe poco significato se tutti i bisognosi potessero trovare accoglimento alle proprie richieste. Al contrario l'insufficienza dei bilanci consorziali impone un'opera di selezione che solo in parte riposa su dati obiettivi e di possibile controllo. In definitiva vanno a godere dei benefici della assistenza elementi con potenziale economico il più diverso e non di rado ne restano privi individui poverissimi viventi in ambienti anti-igienici, sovraffollati, in seno a famiglie numerose dove al danno del malato si aggiunge più

grave e moltiplicato il danno per i congiunti e per la Società.

* * *

Le formulate considerazioni dovrebbero portare a una sola conclusione: la conclusione invocata da tempo in Senato e fuori: *dare una nuova organizzazione all'assistenza antitubercolare.*

Tale esigenza tuttavia, pur reclamando urgente considerazione da parte del legislatore, non può certo essere soddisfatta in breve tempo. E non sarebbe umano, in vista di una più equa e razionale distribuzione delle provvidenze, non ascoltare la voce di tanti i cui bisogni sono reali, nè sarebbe giusto creare una sperequazione di trattamento tra assistiti in regime assicurativo e assistiti in regime consorziale.

Non sembra però possibile trasferire a questi ultimi il piano di provvidenze previsto per gli assicurati mancando all'uopo una qualsiasi istituzione organizzata a cui fare riferimento. Del resto la proposta dell'onorevole Berlinguer ed altri si limita alla contemplazione dell'assistenza post-sanatoriale e in quest'ambito conviene circoscrivere il movimento.

In atto, per effetto del decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, il trattamento post-sanatoriale per i capofamiglia è di lire 500 giornaliero per i primi tre mesi dopo la dimissione dal Sanatorio, di lire 400 per i secondi tre mesi e di lire 300 per il terzo trimestre. Per i non capofamiglia il trattamento è di lire 300 giornaliero per sei mesi.

In analogia con quanto è stato disposto per gli assistiti in regime assicurativo si propone che il periodo di trattamento venga elevato per tutti a un anno con un assegno giornaliero di lire 500 per i capofamiglia, di lire 300 per i primi sei mesi e di lire 200 per il secondo semestre per i non capo-famiglia. Le stesse limitazioni contemplate per gli assistiti in regime assicurativo vengono riproposte in questo disegno di legge.

A proposito di queste limitazioni alcuni hanno fatto presente in sede di Commissione la inopportunità di fissare il periodo minimo di degenza di due mesi per acquisire il diritto

all'assistenza post-sanatoriale. A parte il fatto che tale limite esiste per gli assicurati, si osserva che una malattia che si esaurisce in meno di due mesi ha il significato di un semplice episodio che praticamente non rompe i rapporti di continuità con la vita sociale e di lavoro. Per tale considerazione la Commissione a grande maggioranza ha accolto la proposta.

Similmente sono state rigettate le riserve formulate pure da alcuni componenti della Commissione sull'esclusione dal beneficio della assistenza di coloro che vengono allontanati dai luoghi di cura per provvedimenti disciplinari, volendosi con ciò sancire l'obbligo per questi di chiedere un nuovo ricovero sino ad espletamento del trattamento terapeutico.

È stata invece esaminata favorevolmente la proposta di abolire l'articolo 2 della legge istitutiva dell'assistenza postsanatoriale, in base al quale venivano esclusi dal beneficio coloro che sono chiamati dai Consorzi a contribuire alle spese di ricovero. In effetti si è riscontrato che tale esclusione non si giustifica in quanto il contributo di norma viene richiesto solo perchè molti Consorzi si dibattono in gravi difficoltà economiche e che in ogni caso la misura del contributo è inferiore alla misura del sussidio post-sanatoriale.

Il maggiore onere che deriva allo Stato dalle proposte nuove misure di assistenza è stato calcolato in una somma aggirantesi annualmente in lire 750.000.000.

MONALDI, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318 e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue:

Per i capo famiglia:

lire 600 giornaliera per i primi sei mesi dal giorno successivo alla data di dimissione dalla casa di cura; e lire 500 giornaliera per i successivi sei mesi.

Per i non capo-famiglia:

lire 500 giornaliera per i primi sei mesi e lire 300 giornaliera per i successivi sei mesi.

Art. 2.

A modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, la corresponsione del sussidio post-sanatoriale cessa nel caso in cui l'assistito assuma servizio retribuito alle dipendenze di terzi ovvero nel caso in cui rifiuti una occu-

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318 e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue:

per i capifamiglia: lire 500 giornaliera per il periodo di un anno;

per i non capifamiglia: lire 300 giornaliera per i primi sei mesi, lire 200 giornaliera per i successivi sei mesi.

L'indennità compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio.

Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata dell'indennità è limitata a nove mesi.

L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari.

Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito che assuma attività retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

L'indennità post-sanatoriale non è corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sono abrogate.

pazione confacente alle sue attitudini fisiche dalla fine del quarto mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio il servizio suddetto od è stata offerta l'occupazione di cui sopra.

Non è ammessa nessun'altra limitazione nella corresponsione del sussidio post-sanatoriale.

Art. 3.

Gli oneri della presente legge sono a carico dello Stato. Per l'esercizio in corso si provvederà con variazioni da apportare al bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre agli appositi capitoli di bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.